



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO

N. 1161 REG. GEN. DEL 31/10/2019

OGGETTO: 'SAGRA DEL PESCE FRITTO 2019'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO TORRE LAPILLO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontrata la regolarità;

Accertato che per tutte le spese si è provveduto all'adozione dell'atto di impegno;

II RESPONSABILE DI SETTORE

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento Sindacale di nomina n. 6 in data 21 MAGGIO 2019 legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTE le note prot. n. 14726 e n. 14727 del 24.06.2019, a firma dell'Associazione Turistica "PRO-LOCO TORRE LAPILLO", con la quale è stato richiesto il Patrocinio e la collaborazione di questa Amministrazione Comunale, in occasione dell'organizzazione di una serie di eventi dal titolo "SAGRA DEL PESCE FRITTO 2019" da svolgersi nei giorni dal 27 e 28 luglio e 11 e 12 agosto 2019 in Torre Lapillo sulla via Torre;

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 09.07.2019 è stato concesso il patrocinio comunale alle manifestazioni "SAGRA DEL PESCE FRITTO 2019" che si svolgeranno in via Torre a Torre Lapillo nei giorni 27/28 luglio e 11/12 agosto 2019, organizzata dall'Associazione PRO LOCO TORRE LAPILLO;

PRESO ATTO che con le citate note, il presidente dell'Associazione PRO LOCO TORRE LAPILLO, ha chiesto al fine di organizzare al meglio la suddetta manifestazione, un contributo economico a questa Amministrazione, dettagliando le spese preventivate per le due giornate nelle quali si dovrà svolgere la Sagra;

DATO ATTO CHE

- sempre con la citata Delibera di G. M. n. 127 del 09.07.2019 è stata accolta favorevolmente la richiesta di co-partecipare alla manifestazione "SAGRA DEL PESCE FRITTO" promossa dall'Associazione PRO LOCO TORRE LAPILLO, con lo stanziamento del contributo speciale straordinario pari ad € 1.000,00 da concedere come rimborso contributo spese organizzative che l'Associazione doveva sopportare per l'organizzazione delle quattro giornate di Sagra ;

PRESO ATTO che con la nota prot. n. 23480 del 04 ottobre 2019, il presidente dell' Associazione Pro-LoCo di Torre Lapillo, ha presentato una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per organizzare al meglio la suddetta manifestazione, chiedendo nel contempo la liquidazione del contributo speciale straordinario che questa Amministrazione aveva stanziato con la delibera di G.C. n. 127/2019 ed impegnato con determina di settore n. 821/2019 pari ad € 1.000,00;

VISTO il parere della Corte dei conti sez. regionale controllo per la Lombardia – adunanza camere di consiglio del 20/12/2010 e con il quale la Corte con il parere n. 1075 in sede di controllo collaborativo ha sancito che *".....non si configura, invece, quale sponsorizzazione, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Costituzione"* In sintesi, afferma la Corte, *"tra le diverse forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora annesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine delle Amministrazioni Comunali"*;

RITENUTO pertanto che l'iniziativa in oggetto non rientra nei limiti di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, in quanto fa parte dei compiti del Comune sostenere le fasce deboli della cittadinanza e nell'interesse della sua collettività;

VISTA la Circolare interpretativa del 17 gennaio 2011 dell'ANCI che ha fatto propria la posizione della Corte dei Conti della Lombardia espressa nel citato parere 1075/2010;

Vista inoltre la Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2013 della Corte dei Conti - Sezione Controllo - per la Lombardia che a fronte della disposizione di cui all'art. 4, comma 6 del d.l. n. 95/2012 (*“Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”*), chiarisce che il divieto, posto a carico di società, associazioni, fondazioni e pro loco, che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell'amministrazione, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende solo i casi in cui l'attività prestata dai citati soggetti sia svolta direttamente in favore della P.A.: al contrario, risulta esclusa dal divieto, l'attività svolta in favore dei cittadini, quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini, approvato dal consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 15.06.2017;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamenti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito,

DETERMINA

per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato,

- 1. DI PRENDERE ATTO** di quanto rendicontato dall' ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TORRE LAPILLO con sede in Via Torre con nota n. 23480 del 04.10.2019 relativamente alle spese sostenute per l'organizzazione della SAGRA DEL PESCE FRITTO 2019;
- 2. DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 1.000,00 quale contributo speciale straordinario del comune all'Associazione TURISTICA PRO LOCO TORRE LAPILLO cod. Fisc. 82003640750 per l'organizzazione dell'evento, stabilito con Delibera G.M. n. 127/2019 e impegnato con determina n. 821/2019, a mezzo bonifico bancario intestato alla medesima associazione;
- 3. DI STABILIRE** che il contributo in argomento viene erogato a saldo in un'unica soluzione in seguito alla rendicontazione presentata a questo ufficio delle spese sostenute;
- 4. DI DARE ATTO** che tali concessioni sono escluse dalla “sponsorizzazione” e quindi non soggette a quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto il soggetto privato che ne è beneficiario svolge un'attività che rientra nelle competenze dell'Ente Pubblico, che realizza istituzionalmente delle attività a carattere sociale, culturale e sportivo in favore della collettività sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- 4. DARE ATTO** che la spesa riveniente verrà imputata sul Cap 926.1 (imp.n.1005/2019) Bilancio 2019;
- 5. DARE ATTO** che l'istruttore della presente determinazione nonché responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016, è il sottoscritto responsabile del Servizio, Clementina Leanza che con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.
- 6. DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - è esecutiva al momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale.
 - va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
 - va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore Segreteria.

Porto Cesareo li, 31/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 c.4 D.Lgs 267/200)

Liquidazione autorizzata					
<i>Imp.</i>	<i>Mandato</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>N. Liq.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liquidato</i>
1005			1867		1000,00

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 31/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE
AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 31/10/2019

Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA